



12/2

Sentenza n° 366
Reg. cronol. n° 1468
Reg. repert. n° 391

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Ia Civile,
composta dai Signori:

- 1)-Dottor Francesco Cappellini Presidente
- 2)-Dottor Paolo Cipriani Consigliere Rel.
- 3)-Dottor Francesco Melissari "

OGGETTO:
Delibazione lodo
arbitrale stranie-
ro.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.ro 1202/76 Ruolo Reg.

Gen.Aff.Civ.Contenziosi e n.ro 31385 Reg.Dep.carta

518/78 Ave

collata e vertente:

TRA

EDERIAKTIEBOLAGET SALLY con sede in Marieham (Fin-
landia), in persona del suo legale rappresentante "pro
tempore", elettivamente domiciliata in Firenze presso
l'avv.to Nicola Vavolo, che la rappresenta e difende
nitamente all'avv.Enrico Vincenzini di Livorno come
procura speciale rogito Notaio Nils Dahlman di Marie-
ham legalizzata dall'incaricato del Ministero degli
Affari esteri italiano in Finlandia.

Cipriani

F.A.

13-4-78

14

APPELLANTE

E

CIETA' TERMAREA, elettivamente domiciliata in Firenze

presso l'avv.to Vincenzo Brigidi, che la rappresenta

2-

e difende unitamente all'avv. Roberto Paggini come
da mandato apposto in atti; APPELLATA

E: P.M.; INTERVENUTO IN GIUDIZIO

All'udienza collegiale del 17.2.1978 la causa passa-
va in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per l'appellante:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, ec-
cezione, deduzione respinta, dichiarare efficace ed
esecutivo il Lodo Arbitrale emesso inter partes in
Londra il 30.9.1976 dagli arbitri nominati dalle par-
ti con il quale la s.r.l. Termarea di Livorno è stata
condannata a pagare alla comparente la somma di
US Dlr. 24.190,65 oltre gli interessi legali dello
8,50% per anno dal 1.6.76 e con le spese arbitrali
pari a Lgs. 350, condannando la s.r.l. Termarea al-
le spese ed onorari di questo giudizio.

Per l'appellata:

Piaccia alla Corte Ecc.ma rigettare le domande av-
versarie con vittoria di spese.

Il P.M. conclude:

Piaccia alla Corte Ecc.ma dichiarare la delibazione
del lodo straniero.

F A T T O

Il 13 dicembre 1976 la Rederi Aktiebolaget Sally,
con sede in Mariehamn (Finlandia), conveniva dianzi
Italy

a questa Corte la società a responsabilità limitata Termarea, chiedendo che, ai sensi della Convenzione per il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere conclusa a New York il 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n.62, fosse dichiarato efficace ed esecutivo in Italia un lodo arbitrale emesso "inter partes" a Lonara il 30 settembre 1976, mediante il quale la Termarea era stata condannata a pagarle la somma di 24.190,65 dollari U.S.A. ed i relativi interessi al saggio dell'8,50% annuo con decorrenza dal 1° giugno 1975, oltre le spese arbitrali.

Instauratosi il contraddittorio, la convenuta si costituiva in giudizio dichiarando di contestare la pretesa avversaria, anche in relazione all'art. 798 del codice di rito.

Intervenuto in giudizio il pubblico ministero, e precisate le conclusioni, la causa era rimessa dinanzi al Collegio e passava in decisione all'udienza del 17 febbraio 1978.

D I R I T T O

Ai sensi dell'art. V, paragrafo I, lettera d), della Convenzione per il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere conclusa a New York il 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con la legge 19 gen-

naio 1968 ,n.62(Convenzione di cui è pacifica l'applicabilità al caso di specie),il riconoscimento di una sentenza arbitrale straniera deve essere rifiutato ove risulti"que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties,ou,à défaut de convention,qu'ellè n'a pas été conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu". Dalla sentenza arbitrale per cui è causa risulta che essa fu resa sulla base della clausola n.24 di un contratto di noleggio concluso fra le parti l'II marzo 1975, clausola la quale stabiliva che la decisione arbitrale avrebbe dovuto essere emessa da tre persone,di cui due scelte rispettivamente dalle parti e la terza nominata dalle prime due.Dalla stessa sentenza risulta che,invece,essa venne pronunciata solo dai due arbitri nominati dalle parti,e di conseguenza,ai sensi della norma surriportata, non può essere dichiarata esecutiva,non essendo stato il tribunale arbitrale conforme a quello previsto nella clausola n.24 del contratto.

L'attrice invoca in proposito l'Arbitration Act 1950,Sez.9(I),il quale,secondo il testo che essa stessa trascrive nella sua memoria di replica,dispone:"Quando una clausola compromissoria per arbitrato prevede che la disputa debba essere decisa da tre



arbitri, uno nominato da ciascuna delle due parti,

5-

ed il terzo dai due arbitri nominati dalle due parti,

la clausola avrà lo stesso effetto come se fosse stata

prevista la nomina di un arbitro unico, e non la nomi-

na di un terzo arbitro dai due arbitri nominati dalle

parti". Senonchè, anche ad accettare per provata tale

disposizione della legge inglese, essa non è sufficien-

te per rendere eseguibile in Italia la sentenza arbi-

trale per cui è causa. In primo luogo, infatti, è da con-

siderare che, a norma dell'articolo della Convenzione

di New York che si è sopra trascritto, la conformità

del tribunale arbitrale alla legge dello Stato in

cui l'arbitrato ha luogo (nella specie l'Inghilterra)

rende possibile la dichiarazione di efficacia del lodo

soltanto se le parti non abbiano prevista una diversa

composizione del tribunale arbitrale, composizione che

nella specie richiedeva, per patto contrattuale, la

presenza di tre arbitri. In secondo luogo è in ogni

caso da osservare che l'Arbitration Act parla di arbi-

tro unico, con la conseguenza che, anche stando alla

legge inglese, la composizione del collegio arbitrale

che pronunciò il lodo in questione è da ritenersi o-

stativa al riconoscimento di questo lodo, emergendo

da esso che fu reso da due arbitri.

La domanda deve quindi essere respinta, e, concor-

6- rendo giusti motivi, possono compensarsi fra le parti le spese di causa.

P. Q. M.

La Corte respinge la domanda della Rederi Aktiebolag Sally e compensa fra le parti le spese di causa.

Firenze, 17 febbraio 1978.

Paolo Cipriani est.

IL DIRETTORE DIVISIONE
(Dott. Giacomo Gula)

SEGRETERIA DIREZIONE DI FIRENZE

Depositate in Cancelleria oggi 13/4-78

IL CANCELLIERE

V°

FIRENZE 27 APR. 1978
IL SOST. PROCUR. GEN. 2

2mm

WWW.NEYORKKCONVENTION.ORG

parti

iebola

est

ALLO UFFICIO SUCCESSIONI E ATTI GIUDIZIARI


DI FIRENZE IL GIORNO 18 APR. 1978

1103 MOD. 71/M
Conto L. 17.300 (diciasettemilatrecento)

di cui L. 2000 per C.A.P. Av. Bigidi

IL CASSIERE IL PRIMO DIRIGENTE

(Francesco Marasco)
elle...



...

1831 L. 5000

12000

300

TOTALE L. 17300

TOTALE Completo L.

WWW.NEYORKCONVENTION.ORG